



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 77 – 18 GIUGNO 2024

Riunione del 12 giugno 2024

76.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **S.S. M&G SCUOLA DI PALLAVOLO SSD ARL** in persona del Presidente p.t.;
- Sig. **ROMITI Rossano** n.q. di Presidente p.t. della S.S. M&G SCUOLA DI PALLAVOLO SSD ARL

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Il procedimento che ci occupa è stato incardinato dalla Procura Federale nei confronti di:

1) M&G SCUOLA DI PALLAVOLO SSD ARL, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. per *“omessa custodia e sorveglianza dello spogliatoio della palestra di Montegiorgio, in uso nell’occasione alla squadra Yuasa Santoni M&G SCUOLA DI PALLAVOLO SSD ARL, nella quale palestra in data 9 dicembre 2023 nel corso della partita di volley del campionato Marche serie D girone B tra Yuasa Santoni e Volley Macerata, il giocatore della Volley Macerata, M. B. rimaneva vittima di un furto con sottrazione di oggetti personali e soldi dallo spogliatoio lasciato aperto ed in assenza di custode, come da denuncia presentata ai Carabinieri di Montegiorgio in pari data”*;

2) ROMITI Rossano, nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. del Sodalizio M&G SCUOLA DI PALLAVOLO SSD ARL, per *responsabilità ex art 76 Reg. Giur. per il fatto addebitato al Sodalizio di cui egli è Presidente, come contestato sub 1)*

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della Segreteria Generale FIPAV del 30/1/2024 la quale, ricevuto l’esposto del genitore dell’atleta tesserato M. B., riferiva alla Procura Federale come l’atleta fosse rimasto vittima di furto (di oggetti personali e denaro lasciati all’interno degli spogliatoi), in data 9/12/2023, in occasione della partita di campionato Marche





serie D girone B tra Yuasa Santoni e Volley Macerata, il tutto come meglio esplicitato nella denuncia sporta, in pari data, presso il competente Comando dei Carabinieri.

Espletata la fase istruttoria, anche con l'audizione del sig. Romiti e l'acquisizione della memoria difensiva redatta nell'interesse di entrambi i prevenuti, gli stessi venivano deferiti da parte della Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 12/6/2024.

Alla predetta udienza, si collegava il Sostituto Procuratore Federale, avv. Andrea Gentile, nonché il sig. Romiti in proprio e n.q. assistito e difeso dagli avv.ti Marianna Biancucci e Arianna Attorelli.

Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedeva applicarsi a carico del sodalizio la multa di euro 100,00 ed a carico del Presidente Romiti la sospensione da qualsiasi attività federale per mesi uno. La difesa, discuteva la causa e, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedeva il non luogo a sanzione.

Il Tribunale Federale, preso atto degli scritti e delle argomentazioni difensive emerse anche in sede di discussione orale, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio della Procura Federale risulta adeguatamente provato e merita una sanzione disciplinare nei limiti di cui alla motivazione.

Tuttavia, prima di affrontare il merito, appare opportuno, in via preliminare, respingere l'eccezione di "*difetto e/o carenza di titolarità dell'azione in capo al padre dell'atleta M. B.*" formulata dalla difesa degli incolpati in quanto totalmente inconferente ed infondata.

Ed invero, è del tutto irrilevante la qualifica e/o lo status del padre dell'atleta M. B. poiché il potere di azione, impulso e deferimento in capo alla Procura federale non è limitato (né potrebbe esserlo) dalla qualifica assunta dal denunciante (che, per inciso, nel caso di specie, risulta essere la Segreteria Generale FIPAV).

In altri termini, ricevuta da chiunque ed in qualunque modo la *notitia criminis* relativa ad un tesserato/associato FIPAV, l'Ufficio della Procura ha il dovere, istituzionalmente codificato, di intraprendere le indagini al fine di verificare se i fatti portati a conoscenza dello stesso possano o meno integrare gli estremi di un illecito disciplinare – fatti da sottoporre poi all'eventuale vaglio degli Organi giudicanti federali nell'alveo di un iter procedimentalizzato dai Regolamenti federali.





Nel merito, al fine di scriminare la propria condotta, la M&G SCUOLA DI PALLAVOLO SSD ARL nega di essere la proprietaria dell'impianto sportivo ove si è consumato il delitto di furto richiamando il Contratto di gestione sottoscritto tra il Comune di Montegiorgio (FM) – titolare della palestra – ed altro soggetto terzo, individuato quale responsabile (“*civile e penale*”) della custodia e vigilanza della struttura sportiva.

Ebbene, pur non volendo entrare nel merito dell'invalidità della richiamata clausola contrattuale di manleva che viola anche i più basilari principi dell'ordinamento giuridico quale la personale responsabilità per condotte di rilievo penale, la difesa degli incolpati non coglie nel segno per vari ordini di motivi.

Nel caso di specie, non è in discussione la responsabilità civile e penale del custode, quanto l'eventuale responsabilità disciplinare di un sodalizio che, nell'ospitare un sodalizio avversario presso i locali ove si disputerà l'incontro sportivo, deve garantire direttamente e/o indirettamente tramite appositi accorgimenti di custodia e/o di vigilanza, l'incolumità e la totale sicurezza di tutti i componenti della squadra avversaria che devono poter essere sicuri di lasciare i propri effetti personali (vestiario, denaro, cellulari, chiavi *et similia*) presso gli spogliatoi durante la gara.

In tal modo argomentando, essendo pacifico il verificarsi dell'episodio criminoso, la condotta contestata di omessa custodia e vigilanza appare totalmente integrata.

Sul punto non rileva il contegno successivo al furto (*i.e.* ricerca della refurtiva e reperimento parziale della stessa nelle zone limitrofe) tenuto dal personale del sodalizio nella persona del Dirigente Ferdinando Moretti la cui richiesta di “audizione” non solo risulta essere irritualmente formulata e ultronea rispetto alla dichiarazione dallo stesso scritta ed allegata alla memoria difensiva, ma non è rilevante ai fini della decisione e per questo va rigettata.

Analoghe considerazioni e conclusioni (*i.e.* rigetto) valgono anche per la richiesta di audizione del Presidente Romiti (già peraltro acquisita in fase di indagini).

Nel comminare la sanzione di cui al dispositivo, si deve, tuttavia, valorizzare non solo il complessivo contegno collaborativo tenuto dal Sodalizio sia con gli Organi di Giustizia sportiva che con quelli della Giustizia ordinaria, ma anche le dichiarazioni rese dall'atleta vittima di furto (sig. M. B.) il quale, nello sporgere la denuncia ai Carabinieri, ha riferito di aver lasciato incustoditi negli spogliatoi gli oggetti poi corpo di reato, potendo in tale condotta sussumersi gli estremi di una concausa colposa del fatto delittuoso con parziale attenuazione di responsabilità del Sodalizio e del Presidente dello stesso.





P.Q.M.

Il Tribunale delibera di sanzionare la S.S. M&G SCUOLA DI PALLAVOLO SSD ARL in persona del Presidente p.t. con la multa di euro 100,00 e di comminare al Sig. ROMITI Rossano n.q. di Presidente p.t. della S.S. M&G SCUOLA DI PALLAVOLO SSD ARL la sanzione della ammonizione con diffida.

Roma, 17 Giugno 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 Giugno 2024

